TRA LE PIEGHE DEL DECRETO SUI REATI IN MATERIA DI AMBIENTE L'ESONERO PER TRASPORTI IN CONTO PROPRIO DI RIFIUTI EDILI E PER I TRASPORTI DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI DALLA TENUTA DEL REGISTRO DI CARICO E SCARICO

A cura della Dott.ssa Valentina Vattani

Come oramai è uso fare da parte del nostro legislatore, spesso nelle pieghe di molti provvedimenti legislativi si possono trovare disposizioni che non hanno attinenza con l'oggetto specifico del provvedimento medesimo. A questa prassi non è sfuggito il D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121 che reca l'*Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni*".
Infatti, nonostante che il decreto sia stato emanato espressamente per introdurre nuovi reati nel campo ambientale, in esso è stata inserita anche una disposizione che esonera alcuni soggetti che non si iscrivono al Sistri dall'onere di tenere il registro di carico e scarico, disposizione dunque che non centrerebbe nulla con le finalità del decreto. Ma tant'è il 16 agosto 2011 anche tale disposizione entrerà in vigore…

In premessa va ricordato che il nuovo articolo 188-bis del D.Lgs. n. 152/06 (*Controllo della tracciabilità dei rifiuti*) al suo comma 4 dispone che il soggetto che non aderisce al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) deve adempiere agli obblighi relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico di cui all'articolo 190, nonché dei formulari di identificazione dei rifiuti nella misura stabilita dall'articolo 193.

In particolare l'articolo 190 D.Lgs. n. 152/06 (*Registri di carico e scarico*), a sua volta, prima dell'ultimissima modifica apportata del D.Lgs. n. 121/2011, disponeva che "*I soggetti di cui **all'articolo 188-ter, comma 2, lett.** a) e **b)**, che non hanno aderito su base volontaria al sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico su cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti.* (…)". Tra i soggetti che possono scegliere di non aderire al Sistri vi sono proprio: *"gli enti e le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8"* D.Lgs. n. 152/06 (**art. 188ter, comma 2, lett. b**) D.Lgs. n. 152/06).

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

E dunque – sulla base di tali disposizioni – **tutti i produttori che trasportano per proprio conto i loro rifiuti non pericolosi** avrebbero dovuto tenere per l'attività di trasporto oltre il formulario anche il registro di carico e scarico. Pertanto anche l'impresa edile che trasporta i propri rifiuti non pericolosi che derivano dalla sua attività di demolizione – se non si iscrive al Sistri - deve accompagnare il trasporto con il formulario ed, in base alle vecchie disposizioni, avrebbe dovuto tenere anche il registro di carico e scarico.

Su questo punto è ora intervenuto il D. Lgs. 121/2011 che ha apportato importati modifiche.
L'art. 4, comma 1, del D. Lgs. 121/2011 ha, infatti, disposto l'inserimento di un nuovo comma 1 bis all'art. 190 del D.Lgs. n. 152/06 che recita: *"Sono esclusi dall'obbligo di tenuta di un registro di carico e scarico gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile che raccolgono e trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi di cui all'art. 212, comma 8, nonché le imprese e gli enti che, ai sensi dell'art. 212, comma 8, raccolgono e trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettera b)."*
Pertanto, sia gli imprenditori agricoli che raccolgono e trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi, sia le imprese e gli enti che raccolgono e trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, qualora non si iscrivano al Sistri sono comunque esclusi dall'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico.

La misura abrogativa sui registri di c/s non reca, tuttavia, l'abolizione generalizzata dell'obbligo in esame, non essendo applicabile a quelle aziende che trasportano, ex art. 212, comma 8, D.Lgs. n. 152/06, altre tipologie di rifiuti.

Valentina Vattani

Pubblicato il 7 agosto 2011

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)